APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI ROMA DEL 6 APRILE 1922, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DELLA CASSA POSTALE DI RISPARMIO DI VIENNA, STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 23 FEBBRAIO 1925

Art. 2

La presente legge entrera' in vigore alla stessa data del processo verbale che constata l'effettuato deposito, da parte di tutti gli Stati contraenti, delle rispettive ratifiche alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 e all'Accordo addizionale di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Volpi - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1928, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925
Estremi	Legge 14 luglio 1927, n. 2709
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-dell-accordo-addizionale-alla-convenzione-di-roma-del-6/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it